

Audizione 23 gennaio 2024 (Commissione Giustizia della Camera dei
Deputati)

*Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della l. 27 settembre
2021, n. 134 (A.G. 102)*

**Gli interventi correttivi e integrativi alla c.d. legge Cartabia nel
codice penale e in materia di responsabilità da reato degli enti**

di **Marco Gambardella**

(Professore di Diritto penale – Università di Roma La Sapienza)

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Lesioni personali nei confronti dei
sanitari. – 3. Danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede. – 4.
Proscioglimento dell'ente in udienza preliminare.

1. Introduzione

Circoscrivo il mio intervento alla parte più strettamente penalistica:
ossia all'art. 1 dello schema di decreto legislativo correttivo (modifiche al
codice penale in materia di lesioni personale e danneggiamento); nonché
all'art. 7 che incide sulla regola di giudizio per l'udienza preliminare nel
procedimento volto ad accertare la responsabilità da reato degli enti (d.lgs.
231/2001).

Nei confronti di tali tematiche, cercherò di fare delle sintetiche
osservazioni critiche e qualche proposta di modifica del dato legislativo
contenuto nello schema di decreto legislativo in esame. Le proposte di
cambiamento sono contenute in una tabella posta al termine del presente
scritto.

2. Lesioni personali nei confronti dei sanitari

Muovo dalla prima delle due modifiche al codice penale, relativa al delitto di lesioni personali cagionate a persone esercenti una professione sanitaria.

La finalità della modificazione è di rendere ancora più chiaro che le lesioni personali lievi (nei confronti del personale sanitario) sono procedibili d'ufficio, in deroga alla regola generale della legge Cartabia che prevede invece la procedibilità a querela delle lesioni lievi (ovvero quelle che non superano i 40 giorni).

Inizialmente, la procedibilità “eccezionale” d'ufficio delle lesioni lievi nei confronti dei sanitari per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge Cartabia e il marzo 2023 si è avuta tramite il rinvio nell'art. 582 c.p. alla circostanza aggravante comune dell'art. 61 n. 11-*octies* c.p., secondo cui aggrava il reato l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti delle professioni sanitarie.

Ma dal marzo 2023 il legislatore ha riformulato l'art. 583-*quater*, comma 2, c.p., inserendo nella prima parte del comma 2 una fattispecie autonoma di lesioni personali semplici commesse a danno del personale sanitario (d.l. n. 34/2023).

Nella seconda porzione del comma secondo dell'art. 583-*quater* c.p. si rinviene inoltre una circostanza aggravante della figura base relativa alle lesioni gravi e gravissime avverso il personale sanitario.

Con riguardo alla figura autonoma di lesioni lievi a danno del personale sanitario, si tratta di una tipica vicenda di specialità sincronica sopravvenuta.

L'art. 583-*quater*, comma 2, primo periodo, c.p. esprime una norma autonoma speciale rispetto alla figura generale di lesioni semplici *ex* art. 582 c.p. Essa è già procedibile d'ufficio come autonomo reato, non essendo prevista alcuna necessità di querela.

Già oggi il rinvio, posto nell'art. 582 c.p., alla circostanza aggravante dell'art. 61 n. 11-*octies* c.p. per rendere procedibili d'ufficio le lesioni lievi contro il personale sanitario non serve, è inoperante, è superato dalla nuova formulazione di una figura autonoma di reato in proposito, la quale è procedibile d'ufficio.

Corretto dunque abrogare il rinvio, contenuto nell'art. 582 c.p., alla circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11-*octies* c.p., perché fuorviante.

Ma lo schema di decreto legislativo non fa solo questo: non sopprime solo tale riferimento all'art. 61, n. 11-*octies*, c.p.; sostituisce invero siffatto rinvio con quello alla circostanza aggravante di cui all'art. 583-*quater*, comma 2, primo periodo, c.p.

Questa contemporanea abrogazione/introduzione va esplorata, perché non rende solo più chiara la procedibilità d'ufficio delle lesioni lievi nei confronti dei sanitari, bensì ha conseguenze molto più ampie.

Certo, le scelte politico-criminali spettano appunto alla politica (al legislatore). Tuttavia, il giurista ha l'onere di rendere intellegibili al cittadino tali scelte: è un mediatore tra la politica e l'individuo.

Ebbene, tale duplice modifica, con l'inserimento all'art. 582 c.p. del rinvio alla circostanza aggravante delle lesioni lievi contro i sanitari per chiarificare la procedibilità d'ufficio (e non solo l'abrogazione del rinvio all'art. 61, n. 11-*octies*, c.p.), accredita, ossia fa propendere, per la qualifica di circostanza aggravante delle lesioni lievi nei confronti dei sanitari; mentre oggi sembrano costituire una figura autonoma già procedibile d'ufficio, sfuggendo alla regola generale della procedibilità a querela delle lesioni lievi.

Ma il passaggio da figura autonoma a circostanza aggravante ha conseguenze importanti. In particolare, la possibilità di bilanciare tale aggravante con le attenuanti. Nel senso che il giudizio di comparazione da parte del giudice del concorso di circostanze eterogenee potrebbe portare: o alla equivalenza con una attenuante o alla prevalenza dell'attenuante sulla aggravante dell'art. 583-*quater* comma 2 c.p.

In conclusione, sarebbe auspicabile, a mio avviso, di abrogare (sopprimere) unicamente il riferimento nell'art. 582 c.p. alla circostanza aggravante dell'art. 61, n. 11-*octies* c.p.; senza inserire il rinvio nell'art. 582 comma 2 c.p. all'art. 583-*quater* c.p.

Tutto ciò altresì per evitare una certa schizofrenia legislativa.

E questo perché, per un verso, si tenta di proteggere la classe sanitaria nel proprio operato attraverso uno "scudo penale" valido sino alla fine del 2024 (che limiti la punibilità nell'attività sanitaria ai soli casi di colpa grave) come previsto da un emendamento nella legge "Milleproroghe"; dall'altro verso sembrerebbe legittimarsi qui una sorta di autotutela privata nei confronti

dei medici e assimilati, stante la blanda e incerta risposta sanzionatoria contro il privato che commette una lesione lieve contro gli stessi.

3. Danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede

Veniamo ora alla seconda modificazione relativa al codice penale, relativa al delitto di danneggiamento *ex art.* 634 c.p.

Per quanto concerne la figura di reato contemplata al secondo comma, n. 1, dell'art. 635 c.p., ossia il danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede – in conformità a quanto già previsto per il più grave delitto di furto di beni esposti alla pubblica fede dalla legge Cartabia – essa diventa procedibile a querela di parte.

Il presente schema legislativo all'art. 9 contiene una disposizione transitoria per regolare tale modifica del regime di procedibilità.

Richiamando esplicitamente il regime transitorio della legge Cartabia (art. 85, d.lgs. 150/2022): la persona offesa ha tre mesi per presentare la querela dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame, se ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Potrebbero qui sorgere le medesime problematiche già emerse negli ultimi mesi in tema di furto di energia elettrica.

Dovendosi tracciare una non semplice distinzione tra il danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede, procedibili a querela di parte, dal danneggiamento di cose destinate a pubblico servizio o alla pubblica utilità, procedibili invece ancora d'ufficio.

Le questioni si potrebbero porre soprattutto in relazione al superamento dello spazio temporale di tre mesi dall'entrata in vigore del decreto correttivo, tempo utile per presentare la querela e per evitare la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela dei procedimenti penali in corso.

Potrebbe forse valere anche qui quella giurisprudenza di legittimità, che sta affermandosi in tema di furto di elettricità.

Ad avviso di questa giurisprudenza, è consentito al pubblico ministero, ove per la persona offesa sia trascorso il termine di tre mesi per proporre querela, stabilito dalla disposizione transitoria, di modificare l'imputazione in udienza, qualificando giuridicamente la condotta in modo diverso come

danneggiamento non più di cose esposte alla pubblica fede, bensì come danneggiamento di cose destinate a un pubblico servizio o alla pubblica utilità. In tal modo si renderebbe il reato procedibile d'ufficio (cfr. Cass., Sez. IV, 50258/2023; Cass., Sez. IV, 48529/2023).

4. *Proscioglimento dell'ente in udienza preliminare*

Da ultimo mi soffermerò sulla modifica contenuta nell'art. 7 dello schema di decreto legislativo in esame; disposizione quest'ultima che ha ad oggetto il proscioglimento in udienza preliminare dell'ente (*ex* d.lgs. 231/2001).

L'obiettivo è qui di omologare la regola di giudizio per l'udienza preliminare nel procedimento degli enti a quella prevista nel procedimento penale a seguito della novella contenuta nel d.lgs. n. 150 del 2020 nell'art. 425, comma 3, c.p.p., irrigidendo il filtro dell'udienza preliminare.

Obiettivo che la presente modifica tuttavia non raggiunge, per le seguenti semplici considerazioni.

Nel procedimento penale si è sostituita la regola di giudizio nell'udienza preliminare: oggi si proscioglie la persona fisica se gli "elementi raccolti non consentono una ragionevole previsione di condanna", e non più come avveniva prima della "riforma Cartabia" se "gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o non idonei a sostenere l'accusa in giudizio".

Nel procedimento degli enti (*ex* d.lgs. 231/2001), lo schema di decreto legislativo in esame, all'art. 7, aggiunge alla precedente regola di giudizio del proscioglimento dell'ente in udienza preliminare (eliminata invece nel giudizio penale) la ulteriore regola di giudizio introdotta nel procedimento penale, la quale prevede il proscioglimento dell'ente quando non vi è una ragionevole previsione di responsabilità dello stesso.

In tal modo, la novità non ha nessuna capacità selettiva reale, perché fa rimanere in vita anche la precedente regola di proscioglimento. Un concorso fra due regole, che rischia di far diventare la nuova inutile.

In definitiva, se si vuole allineare le due regole (giudizio penale e giudizio degli enti) e introdurre anche nel procedimento contro le società (*ex* d.lgs. 231/2001) un serio filtro in sede di udienza preliminare, occorrerebbe

emendare l'art. 7 dello schema di decreto legislativo in esame, sostituendo, e non aggiungendo, la regola di giudizio relativa alla ragionevole previsione di responsabilità dell'ente.

ART. 1

(Modifiche al codice penale)

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 582, secondo comma, le parole «61, numero 11-octies),» sono soppresse e dopo la parola «583» sono inserire le seguenti: «, 583-quater, secondo comma, primo periodo,»;

b) all'articolo 635, quinto comma, primo periodo, dopo le parole: «dal primo comma» sono inserite le seguenti: «, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7),».

ART. 1

(Modifiche al codice penale)

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 582, secondo comma, le parole «61, numero 11-octies),» sono soppresse;

b) all'articolo 635, quinto comma, primo periodo, dopo le parole: «dal primo comma» sono inserite le seguenti: «, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7),»

ART. 7

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 59, al comma 1, la parola «405» è sostituita dalla seguente: «407-bis»;

b) all'articolo 61, al comma 1, primo periodo, dopo le parole «dell'ente» sono inserite le seguenti: «, ovvero quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna».

ART. 7

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 59, al comma 1, la parola «405» è sostituita dalla seguente: «407-bis»;

b) all'articolo 61, al comma 1, primo periodo, al posto delle parole «o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente» sono inserite le seguenti: «, o quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di responsabilità dell'ente».